



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

VISTO il DM 123 del 27 marzo 2000, recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in particolare il comma 605, lett. c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto - legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014- 2017;

VISTO il proprio provvedimento n. 4164 del 28.08.2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014-2017 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;

VISTO il proprio provvedimento n. 1171 dell'11.03.2016, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento del personale educativo e docente di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria per l'a. s. 2015/2016;

VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 4398 del. 30.08.2016, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a. s. 2016/2017;

VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a. s. 2017/2018, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

VISTO il proprio provvedimento n. 3172 del. 31.07.2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2017/2018, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s.2018/2019, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il proprio provvedimento n. 4479 del. 04.08.2018, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a. s. 2018/2019, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, vevoli per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5971 del 01.08.2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 6889, del 30/07/2021, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento Provinciali definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per il triennio 2019/2022, come aggiornate annualmente ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 178/2021;

VISTO il proprio provvedimento prot. n.5623 del 23/06/2022, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per il triennio 2022/2025;

VISTO in particolare il provvedimento di questo Ufficio: prot. n. 803 del 18/02/2016 in esecuzione dell'**Ordinanza Cautelare** del Consiglio di Stato, n. 5542/2015, reso in ordine al ricorso (**R.G. 9332/2015**) con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Teramo, Scuola Primaria e/o Scuola dell'Infanzia della ricorrente di seguito riportata in elenco;

TENUTO CONTO che il sopradetto inserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza nel caso di trattazione di merito favorevole all'Amministrazione;

VISTA la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, art. 1 quinquies, che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 09 agosto 2018, di conversione del Decreto - Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

il personale docente e per la copertura dei posti di docenti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare il comma 1 -bis della Legge n. 96 del 09 agosto 2018, come modificato dalla Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato espressa in Adunanza Plenaria, n. 11 del 20/11/2017;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato espressa in Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 709 del 20/05/2020 avente come oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 13901 del 03/06/2020 avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell'A.G.A. Esecuzione. Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 26841 del 05.09.2020 – recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 2020/2021, in particolare la sezione "Disposizioni in materia di contenzioso";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico- Ufficio VII Contenzioso, prot. n. 10891 del 07/04/2021 avente come oggetto "Modalità procedurali relative ai depennamenti dei docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia assunti a tempo indeterminato a seguito di provvedimento cautelare e successivamente depennati a seguito di sentenza definitiva – richiesta di parere (rif. Nota AOODRMA 6358 del 29/03/2021);

VISTA la **Sentenza del TAR Lazio – Sez. Terza Stralcio, n. 7264/2022 (R.G. 10050/2015)** con la quale, definitivamente pronunciando sul ricorso, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata **sentenza del TAR Lazio - Sez. Terza Stralcio, n. 7264/2022 (R.G. 10050/2015)** disponendo il depennamento dalle rispettive graduatorie ad esaurimento, in cui è stata inserita con riserva e le conseguenti operazioni giuridiche previste dalle norme vigenti, nei confronti della ricorrente, di cui al seguente elenco;

RITENUTO che trattasi di provvedimenti a contenuto vincolato per i quali non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e che, comunque, ai sensi dell'art. 21 octies della Legge sopracitata, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;

DISPONE

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio **Sez. Terza Stralcio, n. 7264/2022 (R.G. 10050/2015)** il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e/o della scuola dell'Infanzia, nonché dall'eventuale elenco di sostegno, della provincia di Teramo, **con effetto dalla data di inserimento**, della ricorrente di seguito indicata:

COGNOME	NOME	DATA E PROVINCIA DI NASCITA	GRADUATORIA	STATO GIURIDICO	EFFETTI SUL CONTRATTO IN ESSERE
PERFETTI	BERNADETTE	25/08/1981 (CH)	AAAA/EEEE	Ruolo da concorso ordinario 2016 – Infanzia Comune IC Villa Verrocchio Montesilvano (PE)	Nessun effetto

Art. 2

per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1) è annullato il proprio provvedimento, prot. n prot. n. 803 del 18/02/2016 in esecuzione dell'**Ordinanza Cautelare** del Consiglio di Stato, n. 5542/2015, reso in ordine al ricorso (**R.G. 9332/2015**) con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell'Infanzia e/o della scuola Primaria della provincia di Teramo della docente indicate all'art. 1);

Art. 3

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 *quinquies* della Legge n. 159/2019, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l'a.s. 2021/2022, provvederanno alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato sottoposto a clausola risolutiva, stipulato con i docenti immessi in ruolo con riserva dalle GAE e alla stipula di un nuovo **contratto a tempo determinato, con termine finale fissato al 30 giugno 2022**, sulla medesima sede di servizio.

Procederanno, altresì, a modificare i contratti stipulati con i docenti inseriti in GAE con riserva a tempo determinato con termine al 31 agosto 2022, in **contratti a tempo determinato con termine al 30 giugno 2022**.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

Resta inteso che il presente depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento non comporta alcun effetto sull'eventuale nomina di supplenza da GPS o dalle GI II e III fascia, in quanto in tali graduatorie i docenti sono inseriti a pieno titolo.

Si precisa, inoltre, che **per coloro che sono stati immessi in ruolo da GAE con riserva, e che successivamente hanno accettato il ruolo da procedura concorsuale, ordinaria o straordinaria**, il presente depennamento comporta **la trasformazione dei soli contratti stipulati a tempo indeterminato con individuazione da GAE.**

Il presente provvedimento non produrrà, invece, alcun effetto sui contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da concorso.

Per coloro che sono stati immessi in ruolo da concorso, anche qualora siano già stati esclusi dalle predette graduatorie di questa Provincia in applicazione dell'art. 1, comma 4 quinquies della L. 167/2009, il quale dispone che *“a decorrere dall'a.s. 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso”*, il presente depennamento non produrrà alcun effetto sui relativi contratti individuali di lavoro stipulati a tempo indeterminato.

Art. 4

I Dirigenti Scolastici nelle cui Graduatorie d'Istituto i predetti ricorrenti risultino eventualmente inseriti provvederanno ad apportare le dovute rettifiche alle stesse, procedendo all'immediata cancellazione delle relative posizioni esclusivamente dalla I fascia.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrati previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge 241/1990, la possibilità di procedere in ogni caso, anche in autotutela, ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il Dirigente
Massimiliano Nardocci

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Alla docente interessata

All'P.I.C. Villa Verrocchio – Montesilvano (PE)

peic827008@istruzione.it

All' ATP di Pescara - Chieti

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI

All'Albo istituzionale on line